

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4469

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MARTELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
(JERVOLINO RUSSO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico,
di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato

Presentato il 30 dicembre 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Governo, tutte le forze politiche, il Paese intero annettono il massimo rilievo e riconoscono la delicatezza estrema della « questione stranieri » rilevando che un'equa ed efficace soluzione sia ormai indifferibile, sia per il continuo afflusso di cittadini stranieri nel nostro territorio, sia per il verificarsi di manifestazioni di insofferenza, e a volte di vera e propria intolleranza, che hanno suscitato il più vivo allarme.

Un organico riordinamento della materia era stato auspicato anche dalla Corte costituzionale, investita più volte di questioni concernenti alcuni profili della normativa in vigore.

Il Governo, nel respingere ogni posizione di chiusura, estranea ai valori della morale, della cultura e della civiltà del nostro Paese, non può non evidenziare, peraltro, che nessuno deve illudere o può illudersi di poter caricare sulle spalle del nostro solo Paese tutto il dolore e tutta la disperazione propri dei flussi di immigrazione provenienti dal sud del mondo.

Tra la chiusura e l'incoscienza vi è lo spazio della responsabilità, vi è il dovere di governare anche questo fenomeno, per noi nuovo per tanti aspetti.

Con questi stessi intenti bisogna anche affrontare il fatto, comune a tutte le latitudini, che gli irregolari, i clandestini, sono i più esposti alle violenze impunte, alle pressioni, ai ricatti, alle minacce ed alle infiltrazioni della delinquenza.

Il presente decreto-legge risponde anzitutto alla necessità di risolvere alcuni attuali problemi connessi all'accoglimento dei richiedenti lo *status* di rifugiato, offrendo una cornice normativa alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Risponde, infatti, a una esigenza unanimemente condivisa, il ritiro della cosiddetta « Riserva geografica » apposta dall'Italia all'atto della firma della richiamata Convenzione per evitare, in relazione alla propria posizione geografica, l'afflusso di persone provenienti, oltre che dall'area europea, da quella afro-asiatica.

Il ritiro della riserva geografica avviene contestualmente ad un altro cambiamento, di cui si avvertono già i primi segni, che vede trasformarsi l'Italia da paese di primo asilo, nel presupposto di un soggiorno più o meno breve dei profughi stranieri sul proprio territorio in vista della emigrazione in altre nazioni, a paese di definitiva sistemazione, nonostante gli elevati tassi di disoccupazione che ancora gravano sul mercato del lavoro.

Tanto premesso, l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame, in attesa e nella prospettiva di una più compiuta disciplina del diritto di asilo, richiama il contenuto della Convenzione di Ginevra. Secondo detta Convenzione (articolo 1), il riconoscimento dello *status* di rifugiato è concesso solo allo straniero che abbia subito persecuzione o che abbia fondato timore di esservi sottoposto, e ciò evidentemente nel presupposto di un comportamento attivo contrario al regime in atto nel suo paese.

Lo stesso articolo 1, come sopra evidenziato, stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, cessano gli effetti, nell'ordinamento interno, della riserva geografica, al cui formale ritiro provvede il Governo.

Al comma 2 dell'articolo 1 si rinvia a norme regolamentari, da attuare con decreto presidenziale ai sensi dell'artico-

lo 17 della legge n. 400 del 1988, che realizzino una revisione organica del procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza ai rifugiati, il Ministero dell'interno attua gli interventi di prima assistenza.

Al comma 4 vengono specificati i casi in cui non può essere consentito l'ingresso allo straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato.

L'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia sono attualmente disciplinati dalle norme di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

L'esplosione del fenomeno immigratorio in Europa, che negli ultimi anni ha coinvolto anche il nostro Paese, ha evidenziato l'inadeguatezza delle norme in vigore, l'esigenza di armonizzare la particolare normativa con i principi generali garantistici del nostro ordinamento e l'indifferibile necessità di allineamento della stessa con le legislazioni vigenti nei paesi della Comunità, in sintonia con le convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto (Protocollo di New York, approvato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, Convenzione di Ginevra, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722).

Il decreto è stato formulato tenendo conto sia dei contenuti del disegno di legge presentato dal Governo nel corso della IX legislatura, così come modificato ed approvato dalla II Commissione della Camera dei Deputati, sia delle iniziative parlamentari presentate nel corso della X legislatura, nonché dell'esperienza nel frattempo maturata nelle varie sedi istituzionali competenti e delle richieste avanzate dalle associazioni e dagli organismi che si occupano dell'accoglienza degli immigrati.

All'articolo 2 si prevede che i Ministri competenti in via primaria — degli affari esteri, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica — definiscono, sentiti gli altri Ministri interessati e previa acquisizione dei dati conoscitivi necessari, un criterio organico di program-

mazione dei flussi di ingresso degli stranieri extracomunitari, sperimentando linee omogenee con quelle stabilite o da stabilirsi in sede comunitaria.

L'articolo 3 indica i documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato (passaporto o documento equipollente, visto, se richiesto, altre attestazioni di carattere sanitario e assicurativo). È altresì precisato che il visto d'ingresso viene rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio (turismo, lavoro, studio, cure mediche eccetera). Nel visto sono specificati i motivi e la durata e se esso sia limitato ad alcune zone del territorio o ad alcuni valichi di frontiera.

Viene inoltre disciplinato il respingimento alla frontiera; in esso viene puntualmente individuata la fattispecie dello straniero manifestamente sprovvisto di mezzi.

Lo stesso articolo stabilisce le sanzioni che si applicano a tutti i cittadini che violino le norme concernenti l'ingresso ed il soggiorno. Viene anche sancito l'obbligo di segnalazione per gli agenti marittimi accomodatori e per i vettori aerei di stranieri a bordo in posizione irregolare e le sanzioni in caso di omissione.

L'articolo 4 disciplina, in positivo, il titolo abilitativo al soggiorno, il « permesso di soggiorno », esentando gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Stabilisce inoltre in dettaglio le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno, per la proroga e per il rinnovo nonché la sua durata. L'autorità competente al rilascio, alla proroga e al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero abitualmente dimora o risiede. Viene fatto obbligo allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno di comunicare ogni trasferimento dall'abituale dimora entro 15 giorni dal trasferimento stesso. Il permesso di soggiorno è il titolo abilitativo indispensabile per ottenere licenze, permessi, iscrizioni in albi o registri ed atti vari e deve essere compatibile con le autorizzazioni che si intendono ottenere. Lo stesso articolo, infine, sancisce la possibilità di rifiuto da parte dell'auto-

rità competente del permesso di soggiorno qualora non siano soddisfatte le condizioni ed i requisiti oppure qualora ostino motivate ragioni attinenti la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o di carattere sanitario.

In caso di minore straniero ospitato in istituto di istruzione o di stranieri ricoverati in case di cura ovvero ospitati in comunità civili o religiose, è consentito l'espletamento delle formalità per il rilascio del permesso di soggiorno da parte di chi presiede o è responsabile degli istituti. Allo stesso viene fatto obbligo di ottemperare agli altri adempimenti connessi con l'ospitalità.

L'articolo 6 contiene un'innovazione particolarmente significativa; in esso si sancisce il diritto dello straniero in possesso del permesso di soggiorno all'iscrizione anagrafica nel comune di residenza ed al rilascio della carta d'identità, valida sul territorio nazionale.

L'articolo 7 precisa i casi di espulsione. Questa viene disposta, con provvedimento motivato, dal prefetto, al quale incombe l'obbligo di dare immediata comunicazione al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'interno può disporre con decreto motivato l'espulsione e l'accompagnamento dello straniero di passaggio o residente, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Della decisione devono essere informati il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli affari esteri. In tale articolo si dispone inoltre che lo straniero espulso venga rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, nel caso non sia possibile, allo Stato di provenienza o ad altra destinazione, qualora sussistano altri validi motivi concernenti la sua incolumità o la sua libertà. Non è comunque consentita l'espulsione verso uno Stato ove lo straniero possa essere oggetto di persecuzione. Contro i provvedimenti di espulsione è ammesso ricorso al TAR del luogo del domicilio eletto dallo straniero (articolo 8).

Vi è poi l'esigenza, non più differibile, di corrispondere con razionalità e sensibilità alle esigenze di quei clandestini che intendono regolarizzare la propria posi-

zione ed acquisire un complesso di diritti e di doveri che li pongono in condizione di affrontare il loro soggiorno in Italia senza disparità.

L'iniziativa di urgenza che si propone intende, appunto, favorire la regolarizzazione delle situazioni illegali pregresse, ricomprendendovi un ampio ventaglio di situazioni di clandestinità, proprio per superare l'esigua portata della « sanatoria » prevista dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 intendono disciplinare la modalità di « sanatoria » delle diverse situazioni in cui possono trovarsi i cittadini extracomunitari e gli apolidi: studio, lavoro subordinato, attività di lavoro autonomo, con l'ulteriore possibilità, laddove l'interessato non sia in possesso di passaporto o di documento equipollente, di ricorrere a dichiarazione sostitutiva attestante l'identità dello straniero (resa dall'interessato e da almeno due altre persone incensurate, nei confronti delle quali sono previste particolari sanzioni in caso di falsa dichiarazione).

Il rilascio del permesso di soggiorno, a cura delle questure o dei commissariati (articolo 9, commi 1 e 2), dà facoltà di iscriversi, inoltre, nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, con l'ulteriore facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, compreso quello di formazione e lavoro (comma 3), nonché di costituire società cooperative, anche in assenza della condizione di reciprocità (comma 5).

È inoltre prevista la non punibilità dei cittadini extracomunitari ed apolidi per le irregolarità pregresse (comma 4), così come per chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni in materia di ospitalità a stranieri (comma 6), nonché per il datore di lavoro che dichiari rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto. I commi 7 e 8 prevedono la possibilità di sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari con effetto *ex nunc*, senza quindi l'obbligo della contribuzione nonché l'aggravio delle sanzioni per i periodi pregressi. Non discen-

dono oneri a carico dell'area previdenziale e assistenziale in quanto viene espressamente previsto che tale principio *ex nunc* vale anche sul piano delle prestazioni. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che abbiano regolarizzato la loro posizione possono richiedere ove non abbiano diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, l'iscrizione gratuita per il 1990 alla USL del comune di effettiva dimora.

L'articolo 10 consente, poi, la regolarizzazione delle posizioni di coloro che abbiano svolto attività di lavoro autonomo clandestinamente, prevedendo — per dodici mesi dalla regolarizzazione — la non punibilità per la continuazione dell'esercizio delle attività pur se l'Amministrazione competente non abbia ancora provveduto sulla richiesta di rilascio della licenza o autorizzazione. Sono previsti appositi corsi professionali in favore dei cittadini extracomunitari ai fini della loro iscrizione negli albi professionali; tale previsione si colloca nell'ambito delle or-

dinarie competenze regionali in materia di formazione professionale e pertanto non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 11 prevede un adeguato programma di pubblicità e informazione presso il pubblico dell'iniziativa legislativa concernente la sanatoria, al fine di promuoverne la più completa applicazione da parte degli interessati.

L'articolo 12 prevede, infine, l'assunzione di 200 assistenti sociali per assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi a favore dei lavoratori stranieri.

L'assunzione non comporta maggiori oneri in quanto deve essere realizzata nei limiti delle disponibilità di bilancio del competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quali si determineranno in relazione ai posti che si renderanno mano a mano vacanti con riferimento alla dotazione organica di una corrispondente qualifica funzionale a decorrere dal 1989.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il presente provvedimento comporta oneri per il bilancio dello Stato limitatamente al costo dell'assistenza sanitaria a titolo gratuito garantita con l'articolo 9, comma 9, ai cittadini extracomunitari che regolarizzeranno il loro soggiorno nel territorio nazionale e che non avranno diritto a detta assistenza ad altro titolo.

L'onere che ne consegue è quantificabile in lire 22.880 milioni sulla base delle seguenti ipotesi di calcolo:

1) i cittadini extracomunitari interessati sono circa 40.000 unità;

2) il costo dell'assistenza sanitaria viene così valutato per l'anno 1990:

fondo sanitario	61.238 miliardi
Spese vincolate (CRI, PSN, ecc.)	1.450 miliardi
	<hr/>
onere assistenza erogata dalle UU.SS.LL.	59.788 miliardi
	<hr/> <hr/>

$$\text{Quota pro-capite} \quad . \quad \frac{59.788.000.000.000}{57.504.691 (*)} = 1.040.000$$

3. viene ipotizzata un'economia di scala di circa il 45 per cento, considerato che un aumento modesto degli assistiti non incide in misura proporzionale né sul costo del personale del S.S.N. – costo che grava per circa il 40 per cento sull'onere dell'assistenza – né sul costo per beni e servizi che grava per circa il 18 per cento sull'onere dell'assistenza stessa.

(*) Numero complessivo degli attuali assistiti.

Ciò stante, l'onere unitario viene così a rideterminarsi:

$$\frac{1.040.000 \times 55}{100} = 572.000 = 40.000 = \text{Lire } 22.880.000.000$$

4) per gli anni 1991 e 1992 si ipotizza che tale onere venga totalmente finanziato dai contributi che gli interessati dovranno versare ai sensi delle vigenti disposizioni che prevedono un contributo minimo di lire 750.000 pro-capite, superiori quindi al costo medio unitario di circa 572.000 indicato al punto 3).

DISEGNO DI LEGGE

—

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989.

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonché di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Asilo politico).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa.

2. Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

3. Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità, per un periodo non superiore a 45 giorni.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando:

a) risulti già riconosciuto rifugiato in altro Stato;

b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per più di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.

ARTICOLO 2.

(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura.

2. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL, vengono definite annualmente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria.

3. A tal fine, anche in rapporto alla consistenza numerica delle presenze di immigrati extracomunitari in Italia, si terrà conto della domanda di lavoro interno, della evoluzione del mercato del lavoro nazionale e della capacità di accoglimento del sistema universitario e delle strutture sociali.

ARTICOLO 3.

(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o

documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera o itinerari e può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

3. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

4. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

5. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente, di una associazione o di un privato, che dia idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

7. Gli agenti marittimi accomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

ARTICOLO 4.

(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Sono esentati dal richiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo per il tempo e alle condizioni previste dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.

6. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

7. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti simili sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità compatibile con l'autorizzazione che si intende ottenere.

8. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

9. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario.

10. Per gli stranieri minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

11. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

12. I soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti.

ARTICOLO 5.

(Comunicazioni agli interessati).

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese o inglese o spagnola.

ARTICOLO 6.

(Iscrizione anagrafica).

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

ARTICOLO 7.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle leggi sugli stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro un termine stabilito il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnato allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

ARTICOLO 8.

(Tutela giurisdizionale).

1. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

2. Per la trattazione del ricorso nel merito i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà.

ARTICOLO 9.

(Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato).

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al Comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, ovvero provenienti dallo stesso Stato dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma le pene sono raddoppiate; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinate alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi com-

preso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

6. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

7. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 7, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi.

9. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a do-

manda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

10. Per i fini di cui al comma 9, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi in favore dei lavoratori immigrati ».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

(Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato).

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e possono essere autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici, per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno 120 ore. Entro 120 giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attività nel corso dell'anno predetto, salvo che si tratti di attività espressamente vietate dalla legge o comunque concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

ARTICOLO 11.

(Pubblicità).

1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 12.

(Assunzione di 200 assistenti sociali).

1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 200 assistenti sociali da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

2. Il concorso è effettuato per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 1987, sono rideterminate compensando l'aumento di 200 posti per assistenti sociali con la corrispondente riduzione di posti in profili professionali di pari qualifica.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, l'assunzione in servizio per l'anno 1990 del personale di cui al comma 1 può essere effettuata nel limite dei posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1989 e non ancora coperti, con riferimento alle dotazioni organiche complessive della corrispondente qualifica funzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI — MARTELLI — GAVA —
VASSALLI — CIRINO POMICINO —
DONAT-CATTIN — BATTAGLIA — GA-
SPARI — JERVOLINO RUSSO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.